



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico  
conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023

### **Ordinanza n. 2 del 17 giugno 2026**

**ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40**

***Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione***

**Il Commissario straordinario** per la ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nominato con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 9 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Abruzzo, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2026, al n. 176;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori dodici mesi fino al 28 agosto 2025, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;

**Vista** la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante "*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*";

**Visto**, in particolare, l'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, il quale prevede che "*Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui*

*al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta”;*

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

**Visto** il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante *“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;

**Visto** in particolare l’articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 116 del 2025, il quale prevede che *“Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell’osservanza delle procedure, nell’ambito dei mezzi e nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni”;*

**Visto** il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 4 marzo 2026 con il quale, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 40 del 2025, è stata istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei comuni di Chieti e Bucchianico;

**Visto** il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 13 marzo 2026 con il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2005, è stata individuato l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo quale Struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico, definendone costituzione, organizzazione e disciplina;

**Visto** il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 3 aprile 2026 con il quale è stata modificata la composizione della Cabina di coordinamento a seguito delle dimissioni di un componente;

**Vista** l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2023, n. 1021, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023;

**Visto**, in particolare, l’articolo 2, rubricato *“Contributi di autonoma sistemazione”*, della richiamata O.C.D.P.C. n. 1021 del 2023 secondo cui *“Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di*

*provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare”;*

**Visto** l'articolo 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025 a tenore del quale “*Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l’emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie”;*

**Considerato** che nelle more del perfezionamento dell’iter di adozione del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare relativo al trasferimento delle risorse finanziarie afferenti al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, occorre provvedere a disciplinarne le modalità di concessione, nonché a garantirne la pronta erogazione in continuità con il CAS di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021, disponendo, a tal fine, il trasferimento a favore dei comuni interessati di un fondo cassa a titolo di acconto per le spese relative al periodo successivo alla scadenza dello stato di emergenza;

**Ritenuto**, per le finalità di cui al punto che precede, di poter utilizzare a titolo di anticipazione le disponibilità di cassa della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 40 del 2025;

**Visto** l’articolo 11, comma 1-ter, lettera d) del decreto-legge n. 116 del 2025 secondo cui con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, sono erogati contributi per far fronte ad “*oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei”;*

**Visto** l’articolo 11, comma 1-ter del decreto-legge n. 116 del 2025 secondo cui i contributi sono erogati “*fino all’80 per cento delle spese occorrenti”* per far fronte alle tipologie di spese elencate nelle successive lettere del medesimo comma, tra cui la lettera d) relativa agli oneri per l’autonoma sistemazione;

**Ritenuto**, in ragione del richiamato quadro normativo, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie a:

- disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
- determinare la decorrenza delle nuove misure di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e degli adempimenti connessi per ottenerne il riconoscimento;

- introdurre condizioni coerenti con la cessazione della misura di assistenza abitativa connessa all'emergenza e l'istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
- differenziare i benefici concessi in relazione alle diverse condizioni dei soggetti interessati.

**Vista** l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 recante "*Disposizioni per la predisposizione del piano generale pluriennale dei fabbisogni per gli interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico e disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione del patrimonio privato*";

**Visto** l'articolo 20, comma 1, della legge n. 40 del 2025 in base al quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Considerata** l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire alle amministrazioni coinvolte l'erogazione in favore dei soggetti legittimati del contributo sostitutivo del CAS, garantito sino alla scadenza dello stato di emergenza dal Dipartimento per la Protezione civile;

**Ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

**Vista** la nota prot. n. 5697 del 01/06/2026, acquisita al protocollo della Struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0225595/26 del 01/06/2026, con cui il Sindaco di Bucchianico, quale rappresentante dell'UPI, ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza;

**Vista** la nota prot. n. 35980 del 04/06/2026, acquisita al protocollo della Struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0230085/26 del 04/06/2026, con cui il sindaco di Chieti, quale rappresentante espresso dall'ANCI, ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza;

**Vista** la nota prot. n. DCI-0001997-P del 12/06/2026, acquisita al protocollo della Struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0242290/26 del 12/06/2026, con cui il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto alcune modifiche allo schema di ordinanza finalizzate alla progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025;

**Ritenuto** di dover procedere al recepimento delle modifiche proposte dal Dipartimento Casa Italia ed acquisita in data 16 giugno 2026 l'ulteriore intesa sulle ridette modifiche da parte dei componenti votanti della Cabina di coordinamento;

**Vista** la nota prot. n. DPC\_Generale-P-AGN-0027699 del 16/06/2026, acquisita al protocollo della Struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0245138 del 16/06/2026, con cui il capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che ai fini della legittima adozione della tipologia di ordinanze riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, non è prevista alcuna intesa o presa d'atto da parte del Dipartimento medesimo;

**DISPONE**

## **Articolo 1**

### ***(Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione)***

1. Dalla data del 1° settembre 2025 è riconosciuto un contributo per il disagio abitativo (CDA) finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato i territori dei comuni di Chieti e Bucchianico nei mesi di maggio e giugno 2023 e sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero. Il contributo di cui al periodo che precede è stabilito rispettivamente in:

- a) euro 400,00 mensili per i nuclei familiari composti da una sola unità;
- b) euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unità;
- c) euro 700,00 mensili per i nuclei familiari composti da tre unità;
- d) euro 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da quattro unità;
- e) euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

3. La presenza di un lavoratore impegnato in attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava con il nucleo familiare in una unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi calamitosi e tutt'ora occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza e un impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali, è considerata come una unità ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare di cui al comma 1.

4. Il limite massimo del contributo erogabile, anche in presenza degli aumenti previsti dai precedenti commi, è di euro 1.100,00.

5. In continuità con l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) di cui alla ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1021 del 12 settembre 2023, dal 1° settembre 2025 e fino al 30 agosto 2026 il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune competente in favore dei nuclei familiari già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in regola con le disposizioni e le prescrizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ferma restando l'esclusione del contributo prevista al comma 7.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia ricompresa all'interno di edifici parzialmente inagibili e debba essere sgomberata per l'esecuzione degli interventi. A tal fine gli interessati presentano la domanda di cui all'articolo 2 al comune competente, il quale cura l'istruttoria, concede ed eroga il contributo con decorrenza dalla data di sgombero dell'immobile.

7. Il contributo di cui al comma 1 non è riconosciuto ai nuclei familiari che alla data degli eventi calamitosi in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato ancora assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica e ai quali è riconosciuto

un contributo, calcolato in riferimento ai precedenti commi 1, 2 e 3, ridotto di un importo pari all'ultimo canone di locazione versato per all'alloggio precedentemente occupato e poi abbandonato in quanto inagibile.

8. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, come disciplinate all'articolo 3.

9. A partire dal 1° settembre 2026 il contributo è erogato dal comune competente nella misura pari al minor importo tra la percentuale dell'80% delle spese effettivamente sostenute e documentate per la locazione dell'alloggio sostitutivo e il contributo massimo concedibile in riferimento alle prescrizioni dei precedenti commi. Oneri condominiali e spese per utenze di qualsiasi natura non concorrono alle spese ammissibili. In sede di rinnovo della domanda di contributo i richiedenti documentano le spese sostenute e previste.

## **Articolo 2**

### ***(Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione)***

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i nuclei familiari beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione presentano al comune di appartenenza una dichiarazione, sulla base del fac-simile in allegato alla presente ordinanza sub **Allegato 1**, anche per il tramite di un soggetto appositamente delegato dagli interessati, riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano di:

- a) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l'esecuzione di interventi di ripristino con rafforzamento locale, con miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione conseguenti agli eventi calamitosi in rassegna;
- b) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune;
- c) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dagli eventi calamitosi in rassegna;
- d) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori del territorio comunale;
- e) non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione di appartenenza.

2. Il comune dispone la decadenza dal diritto al contributo nei confronti dei nuclei familiari che non rendono la dichiarazione, ovvero non possiedono i requisiti di cui al comma 1. La decadenza è disposta con effetti a far data dal giorno successivo a quello del termine per la presentazione della dichiarazione.

3. Resta salva la facoltà per i nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio abitativo conseguente all'evento calamitoso e sussistano i requisiti di cui al comma 1; in tale caso, il contributo è riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa all'annualità successiva.

4. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni che abbiano impedito il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il comune competente provvede alla rimessione in termini dei richiedenti.

5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa deve intendersi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi calamitosi o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava e risultava residente o domiciliato.

6. I comuni, entro il 30 giugno di ogni anno, effettuano i controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 e ne danno comunicazione al Commissario straordinario. I medesimi comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo nei confronti dei nuclei familiari che non possiedono i predetti requisiti.

7. A pena di decadenza dal diritto al contributo, i nuclei familiari comunicano al comune competente ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.

8. I beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione sono tenuti, nei termini previsti dai provvedimenti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, a presentare le necessarie istanze e la documentazione prevista. La mancata presentazione della domanda per il contributo per la ricostruzione nei termini previsti dall'articolo 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 comporta la perdita del diritto al contributo pur nella sussistenza degli altri requisiti.

### **Articolo 3**

#### ***(Condizioni per il rientro nell'abitazione)***

1. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilità dell'immobile danneggiato dagli eventi calamitosi e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore dei lavori della raggiunta piena agibilità dell'edificio da adottarsi entro i termini di conclusione dei lavori previsti dall'articolo 18 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

2. Il contributo per il disagio abitativo è altresì riconosciuto fino alla data di avvenuto acquisto dell'unità immobiliare/immobile equivalente, ovvero di erogazione dell'indennizzo sostitutivo di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026.

### **Articolo 4**

#### ***(Trasferimento delle risorse finanziarie)***

1. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui alla presente ordinanza sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario in favore dei comuni interessati, nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, previa rendicontazione delle spese occorrenti con cadenza trimestrale posticipata.

**Articolo 5**  
*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In fase di prima attuazione della presente ordinanza, i nuclei familiari che intendono beneficiare del contributo per il disagio abitativo, presentano ai comuni interessati la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine del **15 luglio 2026**. I comuni effettuano i controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati prima di procedere all'erogazione delle somme spettanti per il periodo 1° settembre 2025 – 30 giugno 2026.

2. Al fine di garantire la pronta erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione - nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40 relativo all'assegnazione delle risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 per la prosecuzione del CAS successivamente alla cessazione dello stato di emergenza - è disposto il trasferimento in favore dei comuni interessati di un fondo a titolo di anticipazione a valere sulle disponibilità di cassa della contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 40 del 2025 intestata al Commissario straordinario.

3. Il fondo di cui al precedente comma 2 è utilizzato per le spese da sostenere per il contributo per il disagio abitativo relativamente al periodo 1° settembre 2025 – 30 giugno 2026 ed è ripartito, sulla base degli importi autorizzati nell'anno 2025 dalla Struttura di Missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali, come segue:

- a) € 600.000,00 a favore del comune di Chieti;
- b) € 70.000,00 a favore del comune di Bucchianico.

4. I comuni di cui al precedente comma 3 provvedono a rendicontare alla Struttura di supporto del Commissario straordinario quanto effettivamente pagato ai beneficiari a titolo di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per il periodo indicato

**Articolo 6**  
*(Entrata in vigore ed efficacia)*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 40 del 2025. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'USR nella sezione dedicata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dei comuni di Chieti e Bucchianico ([www.sisma2016abruzzo.it](http://www.sisma2016abruzzo.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario  
*Marco Marsilio*